

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla Commissione VIII)
(Esame e conclusione – Parere con osservazione) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 14 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

C. 674 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, nell'illustrare sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, si sofferma in particolare sul comma 3 dell'articolo 2 che prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a qualunque ufficio giudiziario, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno siano rinviati, su istanza di

parte, a data successiva al 31 dicembre 2022; allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022; segnala che, come preciserà meglio la proposta di parere, andrebbe chiarito se tale istanza può essere presentata solo dalla parte che sia residente nei comuni richiamati o sia difesa da un avvocato residente o con lo studio legale nei medesimi comuni ovvero anche dalle altre parti processuali; sul punto rileva anche che in precedenti analoghe circostanze si disponeva il rinvio d'ufficio, salvo rinuncia delle parti. Ricorda ciò al fine di una ricostruzione storica dei precedenti, senza intendere in questo modo fornire indicazioni di merito alla commissione competente in sede referente. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 674 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 7 articoli, per un totale di 24 commi, appare

riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di fronteggiare gli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022; a questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, al comma 3, prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a qualunque ufficio giudiziario, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno siano rinviati, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022; allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022; sul punto, si valuti l'opportunità di precisare se tale istanza può essere presentata solo dalla parte che sia residente nei comuni richiamati o sia difesa da un avvocato residente o con lo studio legale nei medesimi comuni – come appare ragionevole considerata la finalità della norma – ovvero anche dalle altre parti processuali, come pure potrebbe ricavarsi dal tenore letterale della disposizione; si segnala, peraltro, che in decreti-legge emanati in precedenti analoghe circostanze si faceva ricorso alla tecnica del rinvio d'ufficio, salva la facoltà di rinuncia da parte dei soggetti interessati (in termini, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 3. »

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, in linea con quanto già dichiarato nella precedente seduta, segnala che assumerà iniziative volte a far presente al Governo la necessità di corredare i provvedimenti normativi della dovuta documentazione concernente l'ATN e l'AIR.

Bruno TABACCI ringrazia il presidente per aver risposto alla sollecitazione da lui avanzata nelle precedenti sedute e ribadisce la sua disapprovazione per l'assenza, nuovamente stigmatizzata dalla proposta di parere, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, muovendo dall'importanza che tale documentazione assume per i lavori del Comitato, condivide quanto segnalato dal presidente e dal collega Tabacci.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.